



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 32 del 17-02-2023

OGGETTO: Presa atto sentenza n. 27/2022 emessa dal Giudice di pace di Lercara Friddi, dott. avv. Giovanna Cannizzaro nella causa iscritta al n. 75 R.G.A.C. anno 2021, promossa dalla sig.ra S.M. C/Comune di Alia. – Rinvio.

L'anno duemilaventitrè, il giorno 17, del mese di febbraio, alle ore 14:30, nella sede municipale, con il solo vice sindaco collegato da remoto, tramite WhatsApp, convocata cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
SIRAGUSA GAETANO	VICE SINDACO	X (da remoto)	
MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	X	
VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	X	
LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	X	

Presenti n.5

Assenti n. nessuno

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Dal Servizio affari legali e contenzioso, viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi, notificato il 9 settembre 2021 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 11970, la sig.ra S.M., citava questo Comune, in persona del legale rappresentante pro-tempore a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi all'udienza dell'8 novembre 2021, ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art.319 c.p.c. e con espresso avvertimento che in difetto si sarebbe proceduto in contumacia;

ACCERTATO che la controversia concerneva la richiesta del riconoscimento del danno biologico per lesioni lievi, subito dalla sig.ra S.M. in data 30 settembre 2020, la quale, scendendo dal marciapiede all'altezza del civico 85 della via Garibaldi inciampava su un sanpietrino divolto dalla pavimentazione e non visibile per il mancato funzionamento della pubblica illuminazione;

DATO ATTO che con verbale del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.89 del 17 settembre 2021, è stata assunta la determinazione in merito alla costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi all'udienza dell'8 novembre 2021, ore di rito;

RICHIAMATA integralmente, altresì la deliberazione di Giunta municipale n. 100 del 3 novembre 2021 avente ad oggetto: "Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi promosso dalla Sig.ra S.M. c/Comune di Alia – Nomina legale;

EVIDENZIATO che la controversia *de qua* (R.G. n. 75/2021) è stata decisa con sentenza del 14 novembre 2022 n. 27/2022, notificata in data 14 dicembre 2022 prot.n. 17631, con la quale il Giudice di Pace di Lercara Friddi accoglie la domanda dell'attrice e condanna il comune di Alia al risarcimento dei danni pari ad euro 4.662,30, oltre euro 450 per onorari CTU e spese e onorari di lite per complessive 1265,00 oltre IVA, C.P.A. e spese forfettarie come per legge;

DATO ATTO che il legale nominato in rappresentanza dell'Ente, sentito per le vie brevi, ha precisato che l'impugnazione di tale sentenza, in mancanza di documenti certi (le foto prodotte dall'Ente, riproducenti il luogo, non sono conducenti in quanto non datate e non riproducenti con certezza lo stato dei luoghi al momento del sinistro), non era ragionevolmente percorribile;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

ATTESO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il "Servizio affari legali e contenzioso";

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.505 del 3 agosto 2022, sono stati nominati i Responsabili dei servizi e degli uffici alla diretta dipendenza del Segretario a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell'Ente;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di prendere atto, di conseguenza, della sentenza n. 7/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lercara Friddi, dott. Avv. Giovanna Cannizzaro nella causa iscritta al n. 75 r.g.a.c. anno 2021, promossa dalla sig.ra S.M. c/Comune di Alia, che in allegato alla presente sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3-di demandare al Segretario generale l'istruttoria preordinata al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi all'art. 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni;

4-di dare atto:

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella dipendente Maria Grazia Gibiino, esecutore amministrativo cat. B;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;

5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 6 febbraio 2023

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia GIBIINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Det. sindacale n.297/2022)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì 15-02-2023

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO Dott. GAETANI LISEO SALVATORE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì 16-02-2023

Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Presa atto sentenza n. 27/2022 emessa dal Giudice di pace di Lercara Friddi, dott. avv. Giovanna Cannizzaro nella causa iscritta al n. 75 R.G.A.C. anno 2021, promossa dalla sig.ra S.M. C/Comune di Alia. – Rinvio.

VISTA la propostadi deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, del segretario, dott.ssa Salvatore Gaetani Liseo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

RAVVISATA la necessità, al fine di acquisire ulteriore elementi di valutazione, richiedere al legale dell'Ente nella procedura in argomento l'inoltro di una relazione descrittiva circa l'andamento della causa;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di rinviare la proposta di deliberazione di cui in premessa, al fine di acquisire ulteriore elementi di valutazione, con la produzione da parte del legale dell'Ente di una relazione descrittiva circa l'andamento della causa.

La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 02 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	II SINDACO	II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano SIRAGUSA	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2023 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LERCARA FRIDDI

SENT. N° 27/2022
R.G. N° 75/2021
REP. N° 28/2022
CRON. N° 113/2022

dott.ssa avv. Giovanna Cannizzaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 75 r.g.a.c. dell'anno 2021 , promossa da

SPARACELLO MIRIAM, nata a Palermo il 21.05.1994, c.f. SPRMRM94E71G273D e residente ad Alia in c.da Tredenari sn rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Pagano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alia c.da Chianchitelle s.n. giusta procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI ALIA , IN PERSONA DEL SINDACO P.T. , C.F. 85000630823, CON SEDE IN ALIA (PA) ALLA VIA REGINA ELENA N. 1, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. DOTT. GIANLUCA MUSAZZI CON STUDIO IN ROMA AL VIALE MAZZINI N. 88 IN VIRTÙ DI PROCURA ESTESA IN CALCE ALL'ATTO DI CITAZIONE ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. ROSALIA COSTANZA IN VILLAFRATI ALLA VIA VITTORIO EMANUELE N. 109 ,

CONVENUTO

Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.

Conclusione dell'attore: come da verbale di causa del 14.11.2022

Conclusione del convenuto: come da verbale di causa del 14.11.2022

Svolgimento del processo

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In via preli-

minare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo la schema contestistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Con atto di citazione notificato l'attore citava a giudizio il convenuto al fine di chiedere emissione di sentenza dichiarativa della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc del Comune di Alia in ordine al sinistro occorso il 30.9.2020 allorquando l'attrice incappava in un sanpietrino divelto dalla pavimentazione comunale subendo trauma distorsivo al piede sinistro con gonfiore e limitazione funzionale e frattura della base del V metatarso piede sinistro. L'attrice chiedeva dichiararsi la civile responsabilità del Comune di Alia e la sua condanna al risarcimento danni pari ad euro 4951,90. Si costituiva il Comune di Alia che negava l'esistenza del manto stradale dissestato ed asseriva che il sinistro era addebitabile a comportamento negligente dell'attrice.

La causa veniva istruita con l'escussione del teste Alessandra Luna la quale confermava gli articolati di prova dedotti dall'attrice in atto di citazione indi il verificarsi del sinistro e l'assenza di illuminazione elettrica sui luoghi del sinistro.

Veniva nominato CTU medico legale il Dott. Treppiedi Domenico indi all'udienza del 14.11.2022 i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe e comparse conclusionali che depositavano.

Il Giudice di Pace poneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

La domanda attorea risulta fondata nel merito va accolta.

La testimonianza resa dal teste Luna Alessandra confermato l'esistenza del sinistro verificatosi secondo le modalità descritte dall'attrice. Le foto riproducenti i luoghi, prodotte da parte convenuta, non sono conducenti in quanto non datate e non riproducenti con certezza lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si fonda, infatti, sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno, nel caso di specie il Comune di Alia. Poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sulla responsabilità oggettiva del custode con la cosa custodita, ossia prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia della imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicché il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, per la generale responsabilità del fatto illecito. L'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva essendo sufficiente per l'applicabilità della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Sul danneggiato grava il solo onere di provare l'effettivo verificarsi del fatto lesivo, circostanza provata dall'attore, mentre spetta al custode per liberarsi della presunzione ex lege dimostrare il "caso fortuito" ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa del danneggiato, (a tal uopo cfr. Cass. sent. n. 21684 del 09.11.2005), circostanza non provata dal convenuto. Nel caso di specie l'attore ha provato l'esistenza del fatto lesivo ed il danno che, di contro, non è stato smentito dal convenuto, né definito come "caso fortuito".

L'istruttoria ha trovato riscontro nelle deduzioni del CTU prive di vizi logici ed accoglibili ai fini decisori da cui è emersa compatibilità tra i danni ed il sinistro, nesso di causalità materiale tra il quadro sintomatologico e disfunzionale ed il fatto traumatico. La CTU ha evidenziato che a seguito del sinistro l'attrice ebbe a patire Trauma distorsivo del piede sinistro e frattura del V metatarso. In merito al quantum è stato riscontrato: ITT di giorni venti, ITP AL 50% di giorni venti, ITP

al 25% giorni venti; danno biologico 3%, indi può riconoscersi all'attrice un risarcimento danni pari ad euro 4662,30

La soccombenza comporta la condanna del convenuto alle spese ed onorari di lite che qui, visto il DM n. 55/2014 si liquidano a favore dell'attore e distrazione al procuratore costituito, Avv. Maria Pia Pagano, dichiaratasi distrattaria, in complessive euro 1265,00 oltre iva c.p.a e spese forfettarie come per legge, ed oltre la refusione all'attrice degli onorari del CTU Dott. Domenico Treppiedi , euro 450,00 oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lercara Friddi, Dott. Avv. Giovanna Cannizzaro,
nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 2051 c.c.

Accoglie la domanda dell'attrice, dichiara la civile responsabilità del convenuto e per l'effetto lo condanna al risarcimento danni pari ad euro 4662,30. Condanna il convenuto alle spese ed onorari di lite che qui, visto il D.M. n. 55/2014, si liquidano a favore dell'attore, e distrazione al procuratore costituito, alle spese ed onorari di lite che qui, visto il DM n. 55/2014 si liquidano a favore dell'attore e distrazione al procuratore costituito, Avv. Maria Pia Pagano, dichiaratasi distrattaria, in complessive euro 1265,00 oltre iva c.p.a e spese forfettarie come per legge, ed oltre la refusione all'attrice degli onorari del CTU Dott. Domenico Treppiedi , euro 450,00 oltre oneri di legge.

Lercara Friddi, lì 14.11.2022

IL GIUDICE DI PACE

DOTT. AVV. GIOVANNA CANNIZZARO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
LERCARA FRIDDI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 28 NOV. 2022

IL CANCELLIERE

Salvatore Laforie

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
LERCARA FRIDDI

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE –
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE
SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI, DI METTERE A
ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO
DI DARVI ASSISTENZA, E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA
FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO
LEGALMENTE RICHIESTI.

Spedizione Esecutiva, conforme all'originale che si rilascia a
richiesta dell'Avv. Maria Pia Pagano per la sig.ra Sparacello Miriam.

Lercara Friddi, 14 DIC. 2022



Il Cancelliere
Salvatore Loforte

Apposte sulla richiesta

marche di € 5.90

per diritti di copia conforme.

Lercara F., lì 14 DIC. 2022

IL CANCELLIERE

Salvatore Loforte

14 DIC 2022



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Maria Pia Pagano**, codice fiscale: **PGNMRP80D68G273K**, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore della **Sig.ra Sparacello Miriam** (CF: SPRMRM94E71G273D), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione l'allegato **Sentenza n. 27-2022.pdf**, copia per immagine contenente la sentenza n. 27/2022 ai seguenti destinatari:

Avv. Gianluca Musazzi, procuratore costituito del Comune di Alia (CF: MSZGLC82D17L719L) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***gianlucamusazzi@ordineavvocatiroma.org*** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e

Comune Di Alia, in persona del Sindaco pro-tempore (P.IVA: 85000630823) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***protocolloalia@pec.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato **Sentenza n. 27-2022.pdf**, contenente la sentenza n. 27/2022 è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Alia, 14/12/2022

Firmato digitalmente da **Avv. Maria Pia Pagano**